

PROPOSTA DI REVISIONE STATUTO AMCLI 2018	PROPOSTA DI REVISIONE DI STATUTO 2022
	LEGENDA: Cancellato Nuovo inserimento
Art. 1 - (Finalità)	Art. 1 - (Finalità)(Denominazione)
<p>È costituita un'Associazione scientifica per lo sviluppo della Microbiologia clinica, quale disciplina medica finalizzata allo studio, alla diagnosi ed alla terapia delle malattie dell'uomo causate direttamente o indirettamente da microorganismi. Tale disciplina comprende, in particolare, la Batteriologia, la Micologia, la Parassitologia, la Virologia, la Sieroimmunologia e lo studio in vitro dei farmaci antimicrobici. L'Associazione è denominata ASSOCIAZIONE MICROBIOLOGI CLINICI ITALIANI ed assume la sigla AMCLI.</p>	<p>È costituita <u>una associazione scientifica denominata ASSOCIAZIONE MICROBIOLOGI CLINICI ITALIANI ETS</u> ed assume la sigla AMCLI ETS. <u>L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.</u> <u>L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. L'Associazione ha una durata illimitata.</u> un'Associazione scientifica per lo sviluppo della Microbiologia clinica, quale disciplina medica finalizzata allo studio, alla diagnosi ed alla terapia delle malattie dell'uomo causate direttamente o indirettamente da microorganismi. Tale disciplina comprende, in particolare, la Batteriologia, la Micologia, la Parassitologia, la Virologia, la Sieroimmunologia e lo studio in vitro dei farmaci antimicrobici. L'Associazione è denominata ASSOCIAZIONE MICROBIOLOGI CLINICI ITALIANI ed assume la sigla AMCLI. </p>
Art. 2 - (Sede)	Art. 2 - (Sede)
<p>La sede dell'Associazione è di norma presso il Servizio, Laboratorio o Istituto ove opera il Presidente in carica. La sede può comunque essere fissata dal Presidente anche in altro luogo, quando lo ritenga più conveniente per ragioni organizzative o di opportunità</p>	<p>La sede dell'Associazione è di norma presso il Servizio, Laboratorio o Istituto ove opera il Presidente in carica. La sede può comunque essere fissata dal Presidente anche in altro luogo, quando lo ritenga più conveniente per ragioni organizzative o di opportunità.</p>
Art. 3 - (Scopi e attività dell'associazione)	Art. 3 - (Scopi e attività Attività dell'associazione)
	<p>L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per fine di: <u>è stata costituita con la finalità di sviluppare la Microbiologia clinica, quale disciplina medica finalizzata allo studio, alla diagnosi ed alla terapia delle malattie dell'uomo causate direttamente o indirettamente da microorganismi. Tale disciplina comprende, in particolare, la Batteriologia, la Micologia, la Parassitologia, la Virologia, la Sieroimmunologia e lo studio in vitro dei farmaci antimicrobici.</u> <u>Per il raggiungimento della predetta finalità, l'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, let. d) d.lgs. 117/2017);</u> ▪ <u>formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, let. g) d.lgs. 117/2017);</u> ▪ <u>ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, let. h) d.lgs. 117/2017)</u>

PROPOSTA DI REVISIONE STATUTO AMCLI 2018

**PROPOSTA DI REVISIONE DI STATUTO
2022**

Art. 3 - (Scopi e attività dell'associazione)	Art. 3 - (Scopi e attività Attività dell'associazione)
<p>L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per fine di:</p> <ol style="list-style-type: none"> Promuovere la ricerca scientifica in Microbiologia clinica; Promuovere la conoscenza, lo sviluppo della Microbiologia clinica e delle discipline ad essa correlate, svolgere attività formativa e didattica, residenziale e a distanza per l'aggiornamento professionale di tutti gli operatori del settore attraverso congressi, corsi, pubblicazioni, incontri, eventi, iniziative e strumenti formativi e didattici in genere; Promuovere e difendere gli interessi culturali, professionali e morali dei Soci; Impegnarsi ad ottenere, sul piano nazionale e regionale, un programma di organizzazione sanitaria che comprenda Servizi ospedalieri - o comunque facenti capo alla Sanità pubblica - di microbiologia clinica istituzionalmente o funzionalmente autonomi, rapportati alle esigenze del territorio; Promuovere lo sviluppo ed il riconoscimento delle figure di Microbiologo clinico laureato in Medicina e Chirurgia, di Microbiologo laureato in Scienze Biologiche o con altra laurea, di Tecnico di laboratorio microbiologico, ciascuno secondo le proprie competenze. Curare la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito web, ed eventualmente su altri strumenti di comunicazione associativa, della propria attività scientifica. <p>L'associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.</p> <p>L'associazione non svolge attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie al programma di Formazione Continua in Medicina (ECM).</p> <p>L'Associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica.</p>	<p>L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:</p> <ol style="list-style-type: none"> Promuovere la ricerca scientifica in Microbiologia clinica; Promuovere la conoscenza, lo sviluppo della Microbiologia clinica e delle discipline ad essa correlate, svolgere attività formativa e didattica, residenziale e a distanza per l'aggiornamento professionale di tutti gli operatori del settore attraverso congressi, corsi, pubblicazioni, incontri, eventi, iniziative e strumenti formativi e didattici in genere; Promuovere e difendere gli interessi culturali, professionali e morali dei Soci; Impegnarsi ad ottenere, sul piano nazionale e regionale, un programma di organizzazione sanitaria che comprenda Servizi ospedalieri - o comunque facenti capo alla Sanità pubblica - di microbiologia clinica istituzionalmente o funzionalmente autonomi, rapportati alle esigenze del territorio; Promuovere lo sviluppo ed il riconoscimento delle figure di Microbiologo clinico laureato in Medicina e Chirurgia, di Microbiologo laureato in Scienze Biologiche o con altra laurea, di Tecnico di laboratorio microbiologico, ciascuno secondo le proprie competenze. Curare la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito web, ed eventualmente su altri strumenti di comunicazione associativa, della propria attività scientifica. <p><u>L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.</u></p> <p><u>L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo</u></p>
<p>L'associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.</p> <p>L'associazione non svolge attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie al programma di Formazione Continua in Medicina (ECM).</p> <p>L'Associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica.</p>	<p>L'associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.</p> <p>L'associazione non svolge attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie al programma di Formazione Continua in Medicina (ECM).</p> <p>L'Associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica.</p>
Art. 4 - (Soci)	Art. 4 - (Soci)
<p>L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:</p> <p>Soci ordinari: possono chiedere di diventare Soci ordinari i laureati magistrali in possesso di una specializzazione in Microbiologia o in discipline affini - o che hanno una</p>	<p>L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:</p> <ol style="list-style-type: none"> Soci ordinari: possono chiedere di diventare Soci ordinari i laureati magistrali in possesso di una specializzazione in Microbiologia o in discipline affini - o che hanno

PROPOSTA DI REVISIONE STATUTO AMCLI 2018

**PROPOSTA DI REVISIONE DI STATUTO
2022**

<p>esperienza professionale sostanzialmente equivalente - e che esplicano la loro attività professionale in Microbiologia clinica. I Soci ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo, con i limiti e le modalità stabilite nel Regolamento</p> <p>b) Soci aggregati: possono chiedere di diventare Soci aggregati i laureati non in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, ma interessati alla Microbiologia clinica, i diplomati operanti nei settori della Microbiologia clinica diversi dai Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, nonché gli studenti delle facoltà scientifiche interessati alla stessa disciplina. I Soci aggregati non possono ricoprire cariche sociali, né concorrere alla loro elezione; godono, peraltro, di tutti gli altri diritti dei Soci ordinari.</p> <p>e) Soci Ordinari Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico: possono chiedere di diventare Soci Ordinari Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico gli operatori di tale qualifica che esplicano la loro attività professionale in Microbiologia Clinica. I Soci Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico godono dell'elettorato attivo e passivo, con i limiti e le modalità stabilite nel Regolamento.</p> <p>d) Soci onorari: possono essere eletti Soci onorari - con le modalità stabilite nel Regolamento - coloro che abbiano acquisito particolari benemerienze nei riguardi dell'Associazione o che abbiano apportato rilevanti contributi alla Microbiologia clinica. Lo stato di Socio onorario è il più alto riconoscimento dato dall'Associazione e comporta tutti i diritti dei Soci ordinari. I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.</p> <p>e) Soci sostenitori: possono chiedere di diventare Soci sostenitori le persone, gli enti, le associazioni e le aziende commerciali che condividano e siano interessati a sostenere gli scopi dell'AMCLI. I Soci sostenitori non possono ricoprire cariche sociali, né concorrere alla loro elezione; godono, peraltro, di tutti gli altri diritti.</p>	<p>una esperienza professionale sostanzialmente equivalente - e che esplicano la loro attività professionale in Microbiologia clinica.</p> <p>b) Soci aggregati: possono chiedere di diventare Soci aggregati i laureati non in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, ma interessati alla Microbiologia clinica, i diplomati operanti nei settori della Microbiologia clinica diversi dai Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, nonché gli studenti delle facoltà scientifiche interessati alla stessa disciplina.</p> <p>c) Soci Ordinari Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico: possono chiedere di diventare Soci Ordinari Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico gli operatori di tale qualifica che esplicano la loro attività professionale in Microbiologia Clinica.</p> <p>d) Soci onorari: possono essere eletti Soci onorari - con le modalità stabilite nel Regolamento - coloro che abbiano acquisito particolari benemerienze nei riguardi dell'Associazione o che abbiano apportato rilevanti contributi alla Microbiologia clinica. Lo stato di Socio onorario è il più alto riconoscimento dato dall'Associazione. I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.</p> <p>e) Soci sostenitori: possono chiedere di diventare Soci sostenitori le persone, gli enti, le associazioni e le aziende commerciali che condividano e siano interessati a sostenere gli scopi dell'AMCLI.</p>
<p>Chiunque in possesso dei requisiti di cui sopra, che operi nelle strutture e settori di attività del SSN o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore che l'associazione rappresenta, può diventare socio AMCLI.</p> <p>I soci ordinari, aggregati, ordinari tecnici sanitari di laboratorio biomedico e sostenitori sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo; i Soci Onorari sono ammessi con deliberazione dell'Assemblea; il tutto secondo le modalità stabilite dal regolamento.</p>	<p>Chiunque in possesso dei requisiti di cui sopra, che operi nelle strutture e settori di attività del SSN o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore che l'associazione rappresenta, può diventare socio AMCLI presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dal regolamento.</p> <p>In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.</p> <p>I soci ordinari, aggregati, ordinari tecnici sanitari di laboratorio biomedico e sostenitori sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo; i Soci Onorari sono ammessi con deliberazione dell'Assemblea; il tutto secondo le modalità stabilite dal regolamento.</p> <p>Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto nell'assemblea.</p>
<p>Art. 5 - (Decadenza da Socio)</p>	<p>Art. 5 - (Decadenza da Socio)</p>

PROPOSTA DI REVISIONE STATUTO AMCLI 2018

**PROPOSTA DI REVISIONE DI STATUTO
2022**

<p>La perdita della qualità di Socio avviene per i seguenti motivi: a. Dimissioni, da inoltrare per iscritto al Segretario nazionale; b. Mancato versamento della quota sociale per un biennio; Pronuncia del Collegio dei Probiviri - secondo la procedura stabilita dal Regolamento - causata da motivi deontologici o per aver agito in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Associazione o per aver riportato condanna penale per delitti dolosi di particolare gravità.</p>	<p>La perdita della qualità di Socio avviene per i seguenti motivi: a) Dimissioni, <u>Recesso</u> da inoltrare per iscritto al Segretario nazionale; b) Mancato versamento della quota sociale per un biennio; c) Pronuncia del Collegio dei Probiviri - secondo la procedura stabilita dal Regolamento - causata da motivi deontologici o per aver agito in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Associazione o per aver riportato condanna penale per delitti dolosi di particolare gravità. d) <u>Decesso</u></p>
<p>Art. 6 - (Organi)</p>	<p>Art. 6 - (Organi)</p>
<p>Sono Organi dell'Associazione: <ul style="list-style-type: none"> • L'Assemblea dei Soci • Il Consiglio Direttivo • Il Presidente • Il Comitato Esecutivo • Il Collegio dei Probiviri • Il Collegio dei Revisori dei Conti • Il Comitato Scientifico Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, già in fase di candidatura, devono rilasciare una specifica dichiarazione di non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, che possano creare situazione di conflitto di interesse. La partecipazione ad attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) è consentita. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, già in fase di candidatura, devono rilasciare una specifica dichiarazione di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato</p>	<p>Sono Organi dell'Associazione: <ul style="list-style-type: none"> • L'Assemblea dei Soci • Il Consiglio Direttivo • Il Presidente • Il Comitato Esecutivo • Il Collegio dei Probiviri • Il Collegio dei Revisori dei Conti <u>Organo di controllo, ove nominato</u> • Il Comitato Scientifico Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, già in fase di candidatura, devono rilasciare una specifica dichiarazione di non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, che possano creare situazione di conflitto di interesse. La partecipazione ad attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) è consentita. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, già in fase di candidatura, devono rilasciare una specifica dichiarazione di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.</p>
<p>Art. 7 - (Assemblea)</p>	<p>Art. 7 - (Assemblea)</p>
<p>L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all'art. 4. Compiti dell'Assemblea sono: 1) Approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 24; 2) Eleggere, con votazione a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti; 3) Determinare gli indirizzi generali per il raggiungimento degli scopi sociali; 4) Approvare proposte di massima relative ai programmi di attività dell'Associazione; 5) Eleggere i Soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo; 6) Deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno; 7) Approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo. 8) Deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 23</p>	<p>L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all'art. 4. Compiti dell'Assemblea <u>Ordinaria</u> sono: 1) Approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 24; 1) Eleggere, con votazione a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti; <u>e, quando previsto, l'Organo di Controllo;</u> 2) Determinare gli indirizzi generali per il raggiungimento degli scopi sociali; 3) Approvare proposte di massima relative ai programmi di attività dell'Associazione; 4) Eleggere i Soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo; 5) Deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno; 6) Approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo. 7) Deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 23</p>

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione, che ne fissa la sede e l'ordine del giorno e la presiede.

L'Assemblea ordinaria ha luogo, preferibilmente, in concomitanza con lo svolgimento del Congresso Nazionale e s'intende validamente convocata con la pubblicazione - almeno un mese prima della data fissata - di apposito avviso sul sito web dell'Associazione e inviato a mezzo mail a tutti i soci. L'avviso deve contenere anche l'ordine del giorno e specificare i termini della adunanza in prima e seconda convocazione.

In via straordinaria, l'Assemblea viene convocata dal Presidente su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto. La convocazione deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta, con le modalità di cui al comma precedente o a mezzo lettera inviata a tutti i soci.

Ogni socio, ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare con delega scritta; ogni socio non potrà avere più di due deleghe.

Salvo quanto disposto dagli articoli 23 e 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Di ogni assemblea viene redatto un sintetico ma completo verbale da parte del Segretario Nazionale, che provvederà poi a farlo pubblicare sul sito web dell'associazione o ad inviarlo come circolare a tutti i soci.

I verbali delle assemblee devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci.

Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Associazione, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

Compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- 1) Approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 26;
- 2) Deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 25;
- 3) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione, che ne fissa la sede e l'ordine del giorno e la presiede.

L'Assemblea ordinaria ha luogo, preferibilmente, in concomitanza con lo svolgimento del Congresso Nazionale e s'intende validamente convocata con la pubblicazione - almeno un mese prima della data fissata - di apposito avviso sul sito web dell'Associazione e inviato a mezzo mail a tutti i soci. L'avviso deve contenere anche l'ordine del giorno e specificare i termini della adunanza in prima e seconda convocazione.

In via straordinaria, l'Assemblea viene convocata dal Presidente su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto. La convocazione deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta, con le modalità di cui al comma precedente o a mezzo lettera inviata a tutti i soci.

Ogni socio, ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare con delega scritta; ogni socio non potrà avere più di due deleghe.

Salvo quanto disposto dagli articoli ~~25~~ ~~23~~ e ~~26~~ ~~24~~ del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Di ogni assemblea viene redatto un sintetico ma completo verbale da parte del Segretario Nazionale, che provvederà poi a farlo pubblicare sul sito web dell'associazione o ad inviarlo come circolare a tutti i soci.

~~I verbali delle assemblee devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci.~~

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

E' possibile altresì far ricorso al voto per corrispondenza o telematico.

Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Associazione, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

PROPOSTA DI REVISIONE STATUTO AMCLI 2018**PROPOSTA DI REVISIONE DI STATUTO
2022**

	<p>La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.</p>
Art. 8 - (Consiglio Direttivo)	Art. 8 - (Consiglio Direttivo)
<p>Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo deputato al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.</p> <p>E' composto da un numero variabile di membri, di cui venti eletti dall'Assemblea con le modalità stabilite dal Regolamento appartenenti in egual numero di sei a ciascuna delle categorie dei medici ospedalieri, degli universitari e dei biologi e, in numero di due, alla categoria dei tecnici sanitari di laboratorio.</p> <p>E' composto da un numero variabile di membri, di cui venti eletti dall'Assemblea con le modalità stabilite dal Regolamento appartenenti in egual numero di sei a ciascuna delle categorie dei medici ospedalieri, degli universitari e dei biologi e, in numero di due, alla categoria dei tecnici sanitari di laboratorio.</p> <p>I membri eletti sono rieleggibili.</p> <p>Fanno parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto, in aggiunta ai membri eletti, l'ultimo Past President e tutti i Past-President che facciano parte dell'associazione alla data di entrata in vigore del presente Statuto.</p> <p>Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.</p> <p>Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ed, in particolare, ha le seguenti funzioni principali, che esercita collegialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Guidare ed amministrare l'Associazione; b) Proporre all'Assemblea le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali; c) Attuare le deliberazioni assembleari, anche istituendo eventuali comitati, dei quali coordina i lavori; d) Curare i rapporti con le strutture sanitarie nazionali e con le altre Associazioni scientifiche interessate alla Microbiologia clinica; e) Eleggere il Presidente f) Promuovere la costituzione delle Sezioni Regionali e, quindi, coordinare, valutare ed approvare la loro attività; g) ratificare l'elezione del Comitato Esecutivo Regionale; h) Ratificare la nomina, e, in caso di disaccordo all'interno del Comitato Esecutivo Regionale, nominare i Delegati Regionali, con le modalità stabilite dal Regolamento; i) Dare attuazione alle eventuali deliberazioni di contenuto disciplinare adottate dal Collegio dei Proviviri; j) Coadiuvare il Presidente nella elaborazione della relazione annuale sull'attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea; l) Approvare la proposta di bilancio preventivo e del conto consuntivo, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea; 	<p>Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo deputato al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.</p> <p>E' composto da un minimo di dieci membri a un massimo di venti membri eletti <u>tra i soci</u> con modalità che garantiscano l'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di soci iscrivibili all'associazione.</p> <p>I membri eletti sono rieleggibili.</p> <p>Fanno parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto, in aggiunta ai membri eletti, l'ultimo Past President e tutti i Past-President che facciano parte dell'associazione alla data di entrata in vigore del presente Statuto.</p> <p>Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.</p> <p>Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ed, in particolare, ha le seguenti funzioni principali, che esercita collegialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Guidare ed amministrare l'Associazione; b) Proporre all'Assemblea le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali; c) Attuare le deliberazioni assembleari, anche istituendo eventuali comitati, dei quali coordina i lavori; d) Curare i rapporti con le strutture sanitarie nazionali e con le altre Associazioni scientifiche interessate alla Microbiologia clinica; e) Eleggere il Presidente f) Promuovere la costituzione delle Sezioni Regionali e, quindi, coordinare, valutare ed approvare la loro attività; g) Rratificare l'elezione del Comitato Esecutivo Regionale; h) Ratificare la nomina, e, in caso di disaccordo all'interno del Comitato Esecutivo Regionale, nominare i Delegati Regionali, con le modalità stabilite dal Regolamento; i) Dare attuazione alle eventuali deliberazioni di contenuto disciplinare adottate dal Collegio dei Proviviri; j) Coadiuvare il Presidente nella elaborazione della relazione annuale sull'attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea; l) Approvare la proposta di bilancio preventivo e del conto consuntivo, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea e <u>redige l'eventuale Bilancio Sociale</u>; m) Proporre all'Assemblea i nominativi degli eventuali Soci onorari; n) Stabilire l'ammontare della quota sociale; o) Adottare ogni provvedimento che non sia espressamente riservato ad altri organi dell'Associazione;

PROPOSTA DI REVISIONE STATUTO AMCLI 2018

PROPOSTA DI REVISIONE DI STATUTO 2022

- m) Proporre all'Assemblea i nominativi degli eventuali Soci onorari;
- n) Stabilire l'ammontare della quota sociale;
- o) Adottare ogni provvedimento che non sia espressamente riservato ad altri organi dell'Associazione.
- p) nominare i membri del Comitato Scientifico

Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo almeno tre volte all'anno, nella sede che riterrà più opportuna, con invito scritto contenente anche l'ordine del giorno, trasmesso ai Consiglieri almeno 15 giorni prima della data fissata.

In caso d'urgenza è ammessa la convocazione con le modalità disponibili e certe almeno 48 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria, con le modalità di cui sopra, su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi per tele/videoconferenza o con mezzi analoghi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Perché le sedute del Consiglio Direttivo siano valide è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. Gli eventuali astenuti sono computati tra i votanti.

Il consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'associazione, deve darne notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La deliberazione del consiglio direttivo adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'associazione dell'operazione.

Nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all'associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro data. L'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del consigliere interessato.

Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all'associazione dalla sua azione od omissione.

p) ~~nominare~~ Nominare i membri del Comitato Scientifico,.

q) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti del bilancio consuntivo.

Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo almeno tre volte all'anno, nella sede che riterrà più opportuna, con invito scritto, inviato a mezzo mail, contenente anche l'ordine del giorno, trasmesso ai Consiglieri almeno 15 giorni prima della data fissata.

In caso d'urgenza è ammessa la convocazione con le modalità disponibili e certe almeno 48 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria, con le modalità di cui sopra, su richiesta scritta di

almeno un terzo dei suoi componenti, entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi per tele/videoconferenza o con mezzi analoghi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Perché le sedute del Consiglio Direttivo siano valide è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. Gli eventuali astenuti sono computati tra i votanti.

Il consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'associazione, deve darne notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del consiglio direttivo adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'associazione dell'operazione.

Nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all'associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro data. L'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del consigliere interessato.

Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all'associazione dalla sua azione od omissione.

PROPOSTA DI REVISIONE STATUTO AMCLI 2018**PROPOSTA DI REVISIONE DI STATUTO
2022****Art. 9 - (Presidente)**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è il garante dell'applicazione dello Statuto e del Regolamento, nonché della regolare esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Il Presidente ha le seguenti principali attribuzioni:

- a) Nominare, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere;
- b) Nominare i componenti del Comitato Esecutivo;
- c) Convocare e presiedere l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- d) Coordinare i lavori del Consiglio Direttivo e curare che vengano attuate le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) Conferire deleghe a singoli membri del Consiglio Direttivo per la trattazione di affari determinati, dandone comunicazione al Consiglio medesimo;
- f) Adottare in via d'urgenza ogni iniziativa ritenuta necessaria a salvaguardare la funzionalità e gli interessi dell'Associazione, fatta salva la ratifica da parte del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo, al cui esame il provvedimento dovrà essere sottoposto nella prima riunione successiva.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dal Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 9 - (Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è il garante dell'applicazione dello Statuto e del Regolamento, nonché della regolare esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Il Presidente ha le seguenti principali attribuzioni:

- g) Nominare, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere;
- h) Nominare i componenti del Comitato Esecutivo;
- i) Convocare e presiedere l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- j) Coordinare i lavori del Consiglio Direttivo e curare che vengano attuate le deliberazioni dell'Assemblea;
- k) Conferire deleghe a singoli membri del Consiglio Direttivo per la trattazione di affari determinati, dandone comunicazione al Consiglio medesimo;
- l) Adottare in via d'urgenza ogni iniziativa ritenuta necessaria a salvaguardare la funzionalità e gli interessi dell'Associazione, fatta salva la ratifica da parte del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo, al cui esame il provvedimento dovrà essere sottoposto nella prima riunione successiva.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dal Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 10- (Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri. Ne fanno parte di diritto il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Gli altri componenti sono nominati dal Presidente. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nella gestione dell'associazione. Ha la medesima durata del Consiglio Direttivo vigente al momento della nomina

Art. 10 – (Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri. Ne fanno parte di diritto il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Gli altri componenti sono nominati dal Presidente. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nella gestione dell'associazione. Ha la medesima durata del Consiglio Direttivo vigente al momento della nomina.

Art. 11 - (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è l'organo che controlla il rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento. È costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall'Assemblea con le modalità stabilite dal Regolamento. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

Art. 11 - (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è l'organo che controlla il rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento. È costituito da ~~quattro~~ **tre** membri effettivi e da ~~quattro~~ **tre** supplenti, eletti dall'Assemblea con le modalità stabilite dal Regolamento. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

- a) Deliberare in merito a controversie tra soci o tra soci e l'Associazione;
- b) Proporre la decadenza dei soci per motivi deontologici e/o disciplinari;
- c) Relazionare all'Assemblea, ove lo ritenga necessario od opportuno, sul rispetto dello Statuto e del Regolamento da parte degli altri organi o strutture dell'Associazione.

PROPOSTA DI REVISIONE STATUTO AMCLI 2018	PROPOSTA DI REVISIONE DI STATUTO 2022
<p style="text-align: center;">Art. 12 – (Comitato Scientifico)</p> <p>Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato Scientifico, da un minimo di 3 e un massimo di 5, costituito da esperti di documentata capacità ed esperienza nel campo della formazione e responsabile dell'individuazione dei bisogni formativi delle varie figure professionali che operano nell'ambito della Microbiologia Clinica, scelti sulla base di quanto espressamente previsto dal Regolamento.</p> <p>Il Comitato Scientifico è responsabile dell'organizzazione e del coordinamento scientifico delle attività formative, finalizzate all'Educazione Medica Continuativa (ECM), nonché delle analisi di efficienza formativa e di efficacia, e dell'implementazione delle attività formative.</p> <p>Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 – (Comitato Scientifico)</p> <p>Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato Scientifico, da un minimo di 3 e un massimo di 5, costituito da esperti di documentata capacità ed esperienza nel campo della formazione e responsabile dell'individuazione dei bisogni formativi delle varie figure professionali che operano nell'ambito della Microbiologia Clinica, scelti sulla base di quanto espressamente previsto dal Regolamento.</p> <p>Il Comitato Scientifico è responsabile dell'organizzazione e del coordinamento scientifico delle attività formative, finalizzate all'Educazione Medica Continuativa (ECM), nonché delle analisi di efficienza formativa e di efficacia, e dell'implementazione delle attività formative.</p> <p>Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 - (Collegio dei Revisori dei Conti)</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo che controlla e convalida la regolarità degli atti amministrativi e contabili dell'Associazione. È costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall'Assemblea con le modalità stabilite dal Regolamento. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Controllare la regolarità degli atti amministrativi e contabili posti in essere dai competenti organi dell'Associazione; b. Accertare, almeno annualmente, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli dell'Associazione; c. Esprimere all'Assemblea il proprio parere sul bilancio preventivo presentato dal consiglio Direttivo; d. Relazionare all'Assemblea sulla convalida del rendiconto finanziario preparato dal Tesoriere in collaborazione con il Consiglio Direttivo; <p>Esprimere parere sull'attività finanziaria delle Sezioni Regionali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Collegio dei Revisori dei Conti) (Organo di controllo)</p> <p><u>Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.</u></p> <p><u>Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al d.Lgs. n. 117/2017.</u></p> <p><u>Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.</u></p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 13 (Segretario Nazionale)</p> <p>Il Segretario Nazionale è nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Il Segretario Nazionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Coadiuvava il Presidente nell'organizzazione delle attività dell'Associazione; b) Provvede al costante aggiornamento dell'elenco dei soci e delle loro cariche o attività all'interno dell'Associazione; c) Cura l'elenco delle iniziative nazionali e regionali dell'Associazione, con i nomi dei relativi responsabili; d) Conserva ed aggiorna l'archivio dell'associazione; e) Redige e sottoscrive i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; f) Cura i collegamenti con i Delegati Regionali. 	<p style="text-align: center;">Art. 14 (Segretario Nazionale)</p> <p>Il Segretario Nazionale è nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Il Segretario Nazionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Coadiuvava il Presidente nell'organizzazione delle attività dell'Associazione; b) Provvede al costante aggiornamento dell'elenco dei soci e delle loro cariche o attività all'interno dell'Associazione; c) Cura l'elenco delle iniziative nazionali e regionali dell'Associazione, con i nomi dei relativi responsabili; d) Conserva ed aggiorna l'archivio dell'associazione; e) Redige e sottoscrive i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; f) Cura i collegamenti con i Delegati Regionali.
<p style="text-align: center;">Art.1513- (Tesoriere)</p>	<p style="text-align: center;">Art.15- (Tesoriere)</p>

PROPOSTA DI REVISIONE STATUTO AMCLI 2018	PROPOSTA DI REVISIONE DI STATUTO 2022
<p align="center">Art.15-13- (Tesoriere)</p> <p>Il Tesoriere è nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Il Tesoriere dell'Associazione: a) È il depositario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili; b) Predispose i bilanci preventivo e consuntivo, che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo ed a quello del Collegio dei Revisori dei Conti; c) Presenta ed illustra all'Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; d) Provvede alla riscossione delle quote sociali; Vigila su tutti gli aspetti finanziari dell'Associazione, riferendone eventualmente al Consiglio Direttivo.</p>	<p align="center">Art.15- (Tesoriere)</p> <p>Il Tesoriere è nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Il Tesoriere dell'Associazione: a) È il depositario dell'archivio dei documenti contabili; b) Predispose i bilanci preventivo e consuntivo, che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo ed a quello del Collegio dei Revisori dei Conti; c) Presenta ed illustra all'Assemblea il bilancio preventivo ed il conto-bilancio consuntivo; d) Provvede alla riscossione delle quote sociali; Vigila su tutti gli aspetti finanziari dell'Associazione, riferendone eventualmente al Consiglio Direttivo.</p>
<p align="center">Art. 16 13bis – (Cariche sociali)</p>	<p align="center">Art. 16 – (Cariche sociali)</p>
<p>Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.</p>	<p>Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.</p>
<p align="center">Art.17 14 (Sezioni Regionali)</p>	<p align="center">Art.17- (Sezioni Regionali)</p>
<p>I soci dell'Associazione appartenenti ad una stessa Regione - o a più Regioni limitrofe - possono organizzarsi in Sezioni Regionali, con le finalità proprie dell'Associazione medesima. La guida di ogni Sezione Regionale spetta ad un Delegato Regionale, nominato dal Comitato Esecutivo Regionale all'interno dei suoi componenti con le modalità stabilite dal Regolamento. Sono organi delle Sezioni Regionali; 1) L'Assemblea Regionale 2) Il Comitato Esecutivo Regionale 3) Il Delegato Regionale Le Sezioni Regionali possono ulteriormente dividersi in Sezioni Provinciali, quando il numero dei soci lo renda opportuno.</p>	<p>I soci dell'Associazione appartenenti ad una stessa Regione - o a più Regioni limitrofe - possono organizzarsi in Sezioni Regionali, con le finalità proprie dell'Associazione medesima. La guida di ogni Sezione Regionale spetta ad un Delegato Regionale, nominato dal Comitato Esecutivo Regionale all'interno dei suoi componenti con le modalità stabilite dal Regolamento. Sono organi delle Sezioni Regionali; 4) L'Assemblea Regionale 5) Il Comitato Esecutivo Regionale 6) Il Delegato Regionale Le Sezioni Regionali possono ulteriormente dividersi in Sezioni Provinciali, quando il numero dei soci lo renda opportuno.</p>
<p align="center">Art. 18 15 - (Assemblea Regionale)</p>	<p align="center">Art. 18 - (Assemblea Regionale)</p>
<p>L'Assemblea Regionale è costituita da tutti i soci della Regione o delle Regioni consorziate. Suoi compiti sono: a) Elaborare i programmi di attività della Sezione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; b) Deliberare sugli argomenti indicati all'ordine del giorno; Approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Sezione.</p>	<p>L'Assemblea Regionale è costituita da tutti i soci della Regione o delle Regioni consorziate. Suoi compiti sono: a) Elaborare i programmi di attività della Sezione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; b) Deliberare sugli argomenti indicati all'ordine del giorno</p>
<p align="center">Art. 19 15 - (Comitato Esecutivo Regionale)</p>	<p align="center">Art. 19 - (Comitato Esecutivo Regionale)</p>
<p>Il Comitato Esecutivo Regionale è costituito da quattro tre membri appartenenti alla categoria dei Soci Ordinari eletti con modalità che garantiscano l'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di soci iscrivibili all'associazione. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Delegato Regionale nella gestione della Sezione Regionale. Dura in carica 3 anni.</p>	<p>Il Comitato Esecutivo Regionale è costituito da quattro membri appartenenti alla categoria dei Soci Ordinari eletti con modalità che garantiscano l'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di soci iscrivibili all'associazione. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Delegato Regionale nella gestione della Sezione Regionale. Dura in carica 3 anni.</p>

PROPOSTA DI REVISIONE STATUTO AMCLI 2018

**PROPOSTA DI REVISIONE DI STATUTO
2022**

Art. 20 16 - (Delegato Regionale)	Art. 20 - (Delegato Regionale)
<p>Il Delegato Regionale rappresenta ufficialmente la Sezione Regionale ed ha le seguenti principali attribuzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cura i rapporti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione, attivandosi per la realizzazione degli obiettivi indicati dal Consiglio medesimo; Cura i rapporti dell'Associazione con le strutture regionali della sanità pubblica, al fine di migliorare l'organizzazione ed il livello delle prestazioni di Microbiologia clinica nella propria Regione Partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, quando convocato per la trattazione di problemi inerenti alla Regione che rappresenta o comunque a discrezione del Presidente; Invia annualmente al Consiglio Direttivo una relazione morale sull'attività svolta dalla Sezione ed un resoconto finanziario al Tesoriere nazionale ed al Collegio dei Revisori dei Conti; Convoca ogni anno l'Assemblea regionale e presenta alla medesima una relazione consuntiva sull'andamento della Sezione e sulle previsioni per l'anno successivo; Riscuote dal Tesoriere nazionale il Ha la disponibilità del 50% delle quote associative versate dai soci della propria Regione nel corso dell'anno; <p>Redige i verbali dell'Assemblea regionale, inviandone copia a tutti i soci della Sezione e al Segretario Nazionale.</p>	<p>Il Delegato Regionale rappresenta ufficialmente la Sezione Regionale ed ha le seguenti principali attribuzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cura i rapporti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione, attivandosi per la realizzazione degli obiettivi indicati dal Consiglio medesimo; Cura i rapporti dell'Associazione con le strutture regionali della sanità pubblica, al fine di migliorare l'organizzazione ed il livello delle prestazioni di Microbiologia clinica nella propria Regione Partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, quando convocato per la trattazione di problemi inerenti alla Regione che rappresenta o comunque a discrezione del Presidente; Invia annualmente al Consiglio Direttivo una relazione morale sull'attività svolta dalla Sezione ed un resoconto finanziario al Tesoriere nazionale ed al Collegio dei Revisori dei Conti; Convoca ogni anno l'Assemblea regionale e presenta alla medesima una relazione consuntiva sull'andamento della Sezione e sulle previsioni per l'anno successivo; Redige i verbali dell'Assemblea regionale, inviandone copia a tutti i soci della Sezione e al Segretario Nazionale.
Art. 21 17 - (Comitati e gruppi)	Art. 21 - (Comitati e gruppi)
<p>Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Comitati, composti da soci, per lo studio di specifici argomenti o per organizzare attività di particolare interesse per l'Associazione. In ogni caso deve essere costituito il Comitato per l'aggiornamento tecnico-scientifico. I soci possono costituirsi in Gruppi, aventi finalità di studio in una delle branche della Microbiologia clinica.</p>	<p>Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Comitati, composti da soci, per lo studio di specifici argomenti o per organizzare attività di particolare interesse per l'Associazione. I soci possono costituirsi in Gruppi, aventi finalità di studio in una delle branche della Microbiologia clinica.</p>
Art. 22 18 - (Risorse finanziarie)	Art. 22 - (Risorse finanziarie) (Patrimonio)
<p>Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quote d'iscrizione; - Eventuali fondi di riserva; - Erogazioni, donazioni o lasciti; - Eventuali redditi patrimoniali immobiliari o mobiliari. <p>L'esercizio finanziario e l'anno sociale coincidono con l'anno solare.</p> <p>Al termine di ogni esercizio il Tesoriere provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo del successivo esercizio, sottoponendoli alla approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria annuale.</p> <p>Il Bilancio annuale preventivo e consuntivo devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono e che seguono l'assemblea.</p>	<p><u>L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi.</u></p> <p>Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Quote d'iscrizione; — Eventuali fondi di riserva; — Erogazioni, donazioni o lasciti; — Eventuali redditi patrimoniali immobiliari o mobiliari. <p>L'esercizio finanziario e l'anno sociale coincidono con l'anno solare.</p> <p>Al termine di ogni esercizio il Tesoriere provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo del successivo esercizio, sottoponendoli alla approvazione del</p>

PROPOSTA DI REVISIONE STATUTO AMCLI 2018**PROPOSTA DI REVISIONE DI STATUTO
2022**

~~Entro 15 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio devono essere pubblicati sul sito web istituzionale dell'Associazione.~~

~~Tutti gli incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito web dell'Associazione entro 60 giorni dal pagamento del corrispettivo.~~

~~E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.~~

~~Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria annuale.~~

~~Il Bilancio annuale preventivo e consuntivo devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono e che seguono l'assemblea.~~

~~Entro 15 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio devono essere pubblicati sul sito web istituzionale dell'Associazione.~~

~~Tutti gli incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito web dell'Associazione entro 60 giorni dal pagamento del corrispettivo.~~

~~E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.~~

~~L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.~~

~~L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque~~

~~denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.~~

Art. 23 - (Bilancio Sociale e di Esercizio)

L'esercizio finanziario e l'anno sociale coincidono con l'anno solare.

Al termine di ogni esercizio il Tesoriere provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo del successivo esercizio, sottoponendoli alla approvazione del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo approvati dal Consiglio Direttivo, verranno sottoposti entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il Bilancio annuale preventivo e consuntivo devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono e che seguono l'assemblea.

Entro 15 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio devono essere pubblicati sul sito web istituzionale dell'Associazione.

Tutti gli incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito web dell'Associazione entro 60 giorni dal pagamento del corrispettivo.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

PROPOSTA DI REVISIONE STATUTO AMCLI 2018	PROPOSTA DI REVISIONE DI STATUTO 2022
	<p style="text-align: center;">Art. 24 - (Libri Sociali)</p> <p><u>L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.</u></p>
<p style="text-align: center;">Art. 23 19 - (Scioglimento)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 23 - (Scioglimento)</p>
<p>L'Associazione può essere sciolta, su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei Soci ordinari aventi diritto di voto, mediante deliberazione dell'Assemblea approvata a maggioranza di almeno 2/3 dei soci ordinari aventi diritto al voto.</p> <p>Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in prima convocazione, il Presidente - dopo un intervallo non inferiore a 60 giorni, né superiore a 120 - indirà un'Assemblea straordinaria in seconda convocazione. In tale caso l'Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentati e per lo scioglimento dell'Associazione sarà sufficiente una maggioranza di 2/3 dei soci ordinari presenti o rappresentati.</p> <p>In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p>	<p>L'Associazione può essere sciolta, su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei Soci aventi diritto di voto, mediante deliberazione dell'Assemblea approvata a maggioranza di almeno 2/3 3/4 dei soci aventi diritto al voto.</p> <p>Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in prima convocazione, il Presidente —dopo un intervallo non inferiore a 60 giorni, né superiore a 120— indirà un'Assemblea straordinaria in seconda convocazione. In tale caso l'Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e per lo scioglimento dell'Associazione sarà sufficiente una maggioranza di 2/3 dei soci presenti o rappresentati.</p> <p><u>L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In particolare il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.</u></p> <p>In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 20- (modifiche statutarie)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 24- (Modifiche modifiche statutarie)</p>
<p>Il presente statuto può essere modificato su proposta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei soci ordinari.</p> <p>Le votazioni per le modifiche statutarie devono avvenire per corrispondenza, con le modalità stabilite dal Regolamento.</p> <p>Le modifiche proposte sono approvate con i 2/3 dei voti validi pervenuti.</p> <p>Per la modifica dello statuto in prima convocazione è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole dei 2/3 dei presenti.</p>	<p>Il presente statuto può essere modificato su proposta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei soci.</p> <p>Per la modifica dello statuto in prima convocazione è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole dei 2/3 dei presenti.</p>

PROPOSTA DI REVISIONE STATUTO AMCLI 2018	PROPOSTA DI REVISIONE DI STATUTO 2022
Art.25 24 - (Regolamento)	Art.27 25 - (Regolamento)
Al presente Statuto deve essere associato un Regolamento esplicativo degli indirizzi generali esposti negli articoli precedenti. Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti o dall'Assemblea con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.	Al presente Statuto deve essere associato un Regolamento esplicativo degli indirizzi generali esposti negli articoli precedenti. Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti o dall'Assemblea con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
	Art. 28 – (Norma di rinvio)
	<u>Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.</u>
Art. 26 22 – (Norma transitoria)	Art. 29 26 – (Norma transitoria)
Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea dell'Associazione, fatte salve le modifiche apportate ai requisiti per poter essere eletti nelle cariche sociali (Art. 4) e quelle apportate all'Art. 8 che entrano comunque in vigore dal turno elettorale successivo all'assemblea del 12.11.2017.	Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea dell'Associazione, fatte salve le modifiche apportate ai requisiti per poter essere eletti nelle cariche sociali (Art. 4) e quelle apportate all'Art. 8 che entrano comunque in vigore dal turno elettorale successivo all'assemblea del 12.11.2017 <u>I revisori dei conti nominati per il biennio 2022-2024 resteranno in carica fino a scadenza del mandato; decadranno dal loro incarico prima della scadenza nel caso si verificassero i presupposti per la nomina dell'Organo di controllo di cui all'art. 13 del presente statuto.</u>